



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

01281/02

Oggetto

SALDA CONTO
BANCARIO
CALCOLO DEGLI INTERESSI
TASSO DI PIAZZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
- Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
- Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
- Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -

R.G.N. 11299/99

Cron. 3580

Rep. 379

Ud. 25/09/2001

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

elettivamente domiciliati in VIA

presso l'avvocato

rappresentati e difesi dall'avvocato

giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA

- CREDEM, già BANCA POPOLARE ANDRIESE S. C. a

in persona del Funzionario dell'Ufficio

Contenzioso, elettivamente domiciliata in VIA

, presso l'avvocato, che la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti 340
il 1 FEB. 2002
IL CANCELLIERE



2001

1943



rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 87/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 05/02/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2001 dal Consigliere Dott.

; udito per il resistente, l'Avvocato , che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, rigetto nel resto.

Svolgimento del processo

Il 20.9.1996 il Pretore di Andria ingiunse a , e - il primo quale obbligato principale e gli altri quali fideiussori - di pagare la somma di L. 23.701.000, oltre accessori alla Banca .

Gli intimati proposero opposizione, eccependo la incompetenza per territorio, essendo stato il contratto sottoscritto a , nonché la nullità ed inammissibilità della ingiunzione, per carenza di prova scritta, essendo mancata la esibizione del contratto di apertura



di credito, posto che il decreto era stato emesso solo sulla base del saldaconto, di cui contestarono le risultanze, anche a causa della ritenuta illegittimità della contabilizzazione degli interessi, ad un tasso non concordato, con date di valuta illegittime e spese e competenze ritenute come capitale, generatore di altri interessi.

Eccepirono, inoltre, la nullità della clausola contrattuale con cui le parti avevano fatto riferimento al tasso "praticato usualmente dalle banche su piazza", la illegittimità della trimestralizzazione degli interessi, delle valute, delle spese e competenze e delle fideiussioni, assumendo che non fosse applicabile ai fideiussori il tasso concordato tra debitore e creditore, ma quello legale. Richiesero pertanto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità delle fideiussioni e la condanna della banca al rimborso delle somme indebitamente riscosse.

L'Istituto di credito contestò la domanda e il pretore rigettò la opposizione con sentenza 24.6.1997, che fu appellata dai _____ e dalla _____, con le stesse ragioni portate a fondamento della opposizione.

Il Tribunale di Trani con sentenza 26.1.1999 respinse l'appello e condannò gli appellanti in solido alle spese processuali.



Ha ritenuto il giudice di merito che luogo dell'adempimento, ai fini della determinazione della competenza territoriale, fosse il domicilio del creditore, che per le persone giuridiche è la sede legale principale, corrispondente, per la Banca , ad . Nel merito ha considerato che il credito era stato provato, non già dal saldaconto, ma dagli estratti periodici di conto corrente, che, una volta che ne sia mancata la impugnazione, hanno efficacia di prova sostanziale, essendo in essi riportata la integrale movimentazione delle poste, con la data delle operazioni, la loro descrizione, la data di decorrenza delle valute, il conto scalare, con i numeri debitori e creditori, e gli elementi per il conteggio delle competenze. Ha negato che la banca fosse tenuta a produrre gli estratti parziali di chiusura del conto, che erano stati regolarmente inviati al correntista ed erano stati approvati ai sensi dell'art. 1832 c.c., attesa la mancata contestazione sia del correntista che dei suoi fideiussori.

Quanto agli interessi ha rilevato che il tasso ultralegale era stato convenzionalmente pattuito con scrittura 19.X.1992, con cui erano state anche convenute la commissione di massimo scoperto, le spese di tenuta conto, le valute; mentre, con riguardo alla capi-



talizzazione periodica, ha precisato che era stata prevista dal contratto di apertura di credito e disciplinata dall'art. 1283 c.c..

Hanno proposto ricorso per cassazione

e e ; ha resistito con controricorso la Banca .

Motivi della decisione

Denunziano i ricorrenti con l'unico articolato motivo la violazione degli artt. 1283,1284 c.c. e 20,633 e ss. c.p.c.. Negano la correttezza della determinazione della competenza e la quantificazione del saldo debitore e degli interessi convenzionali; in difetto di esibizione del contratto di apertura di credito, dal quale sarebbero risultati il massimale, la scadenza del credito, il tasso di interesse annuo, il dettaglio analitico degli oneri. La documentazione prodotta non avrebbe rispecchiato tutte le operazioni compiute nell'arco del rapporto, per cui, mancando gli estratti conto dell'intero periodo, la domanda monitoria era inammissibile. Negano ancora che fosse stato concordato un tasso di interessi ed eccepiscono la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, spese e competenze, rilevano la erroneità della decisione che si fonda sulla falsa applicazione del-



l'art. 1283 c.c., del quale erano mancati i presupposti di fatto; mentre nulla sarebbe la clausola contrattuale che prevede l'anatocismo, perché fondata su un uso non normativo.

E' senza fondamento la censura nel punto in cui deduce la violazione delle norme sulla competenza territoriale. Il tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi, sostanziali e processuali, che per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro stabiliscono quale luogo dell'adempimento il domicilio del creditore; e poiché la sede della Banca

è in _____, validamente fu adito il Pretore di _____ dalla Banca ricorrente per ingiunzione.

Peraltro il rilievo dei ricorrenti, secondo cui "competente ad emettere il decreto ingiuntivo in primo grado era il Pretore di Trani, avuto riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione e al foro generale dei convenuti, tutti di Trani" è persino inconferente - e pertanto inammissibile - posto che non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha richiamato il foro alternativo del locus destinatae solutionis, in ordine al quale manca qualunque deduzione, essendosi limitati i ricorrenti ad invocare il forum contractus e il forum rei.

Del pari infondata è la doglianza relativa alla



mancata documentazione del rapporto di conto corrente. Il Tribunale ha accertato che con la documentazione prodotta il correntista, cui a suo tempo era stata inviata, era stato posto in grado di verificare l'esistenza delle operazioni affluite nel periodo di riferimento dell'estratto conto, e cioè gli addebiti, gli accrediti, le rimesse di terzi, gli interessi, in sostanza la integrale movimentazione delle poste in dare e avere, con la data e la descrizione delle operazioni, la decorrenza della valuta e gli elementi per il conteggio delle competenze; ed ha altresì accertato che non erano mai stati contestati gli estratti parziali - che in tal modo dovevano ritenersi approvati - periodicamente elaborati, sino alla data di inizio della movimentazione riportata negli estratti conto prodotti in giudizio.

E' ius receptum che, sebbene la mancata contestazione degli estratti conto renda inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti, solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori, dai quali derivano le partite inserite, tuttavia le scritturazioni ivi contenute sono assistite da una presunzione di veridicità, onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di generali contestazio-



ni che investano il documento nel suo complesso o si limitino alla semplice dichiarazione di nulla dovere all'istituto di credito, occorrendo, piuttosto, la formulazione di specifiche censure circostanziate, dirette contro singole determinate annotazioni (Cass. 14849/2000; 9008/2000; 3845/1999; 4735/1998; 8989/1997; 1978/1996; 1101/19995).

Quanto al tasso degli interessi, il ricorso muove dal dato di fatto, che ~~cioè~~ siano stati calcolati in forza della clausola contrattuale - nulla per la sua genericità - di riferimento agli usi di piazza; ma il tribunale ha negato tale circostanza, avendo accertato che erano stati conteggiati sulla base della scrittura 19.X.1992, sottoscritta dalle parti, che li aveva regolati, disciplinando specificamente tasso creditore, tasso debitore, commissione di massimo scoperto, spese di tenuta conto, ecc. e tale accertamento, peraltro nemmeno specificamente contestato in punto di fatto, con riguardo al citato documento, afferendo a valutazioni di merito, si sottrae al sindacato di legittimità.

E', invece, fondata la censura relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che il tribunale ha ritenuto "legittimata dalla norma di cui all'art. 1283 c.c.", assunto dai ricorrenti contestato sotto il



profilo che la capitalizzazione predetta è di norma vietata, richiedendo, perché possa operare, la apposita domanda giudiziale o la convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, sempreché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi; elementi e condizioni nella specie assenti. Né è ipotizzabile l'esistenza di usi contrari, giacché la clausola che impone l'anatocismo è accettata dal cliente non perché convinto di obbedire ad un imperativo giuridico, ma perché si trova nella condizione di contraente debole rispetto alle Banche.

Tali rilievi meritano di essere accolti.

Esclusa la possibilità che l'art. 1283 c.c. trovi applicazione nelle ipotesi tipiche eccettuate dal divieto, estranee alla dedotta fattispecie, altrettanto ne va esclusa l'applicazione in difetto di usi normativi che legittimino l'anatocismo.

La più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce pienamente, ha ripetutamente affermato che la clausola di un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla in quanto si basa su un uso negoziale (ex. art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 c.c.. La configurabilità di un uso normativo richiede, infatti, il requisito ogget-



tivo, della uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, e quello soggettivo - imprescindibile, al fine di evitare che il fenomeno consuetudinario si riduca a mera prassi - della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità e della astrattezza.

Ciò posto, non v'è dubbio che le norme bancarie uniformi emanate dall'Abi siano usi negoziali ex art. 1340 c.c., perché imposte al cliente in base ad una prassi, mediante clausole predisposte, e perché la periodicità della capitalizzazione, reiterata nel tempo, più breve di quella annuale applicata in favore del cliente sui suoi saldi di conto corrente attivi e adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'Abi nel 1952, non risulta connotata dalla opinio iuris ac necessitatis (Cass. 2374/1999; 3096/1999; 12507/1999).

Il ricorso va dunque, con riguardo a quest'ultimo profilo, accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Trani, che farà applicazione del principio di diritto suesposto, con riguardo alla clausola relativa all'anatocismo, e liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.



P.Q.M.

RQ 11299/99

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione
del Tribunale di Trani, anche per le spese del giudizio
di cassazione.

Roma 25.9.2001

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donato Plenteda

Angelo Grieco

009

IL CANCELLIERE
~~Andrea Bianchi~~

- 1 FEB. 2002

IL CANCELLIERE

109T	129,11
456T	30,00
TOT.	160,11



ACQUISTO 3 FEB 2002

Re
c.n. 4487
(euro)